



Polizza Collettiva n. 8326 feel New

**DA CONSEGNARE ALL'ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
MODULO DI ADESIONE CONTRATTUALE**

**Contraente: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. con sede
legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 110 - 00156 Roma, Partita IVA
01123081000.**

**Impresa di assicurazioni: AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio
delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede al 313, Terrasses de l'Arche
- 92727 Nanterre Cedex.**

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A., in seguito denominata per brevità "Contraente", vuole offrire ai propri clienti che acquistano un nuovo autoveicolo la possibilità di tutelare lo stesso con coperture assicurative contro le perdite pecuniarie derivanti da danno all'Autoveicolo e AXA France IARD, in seguito denominata per brevità "Compagnia", è disposta ad assumere i relativi rischi.



“Polizza collettiva n. 8326 feel New”

FASCICOLO INFORMATIVO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossari
- Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
- Modulo di adesione

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE CONTRATTUALE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**POLIZZA COLLETTIVA N. 8326 STIPULATA TRA
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A e AXA FRANCE IARD**

Il presente fascicolo informativo è stato redatto il 01/10/2018

Polizza collettiva n. 8326 “feel New”

FASCICOLO INFORMATIVO

La presente copertura assicurativa prevede l'offerta delle seguenti garanzie:

GARANZIA	COMPAGNIA
A – Perdite pecuniarie	AXA FRANCE IARD

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di adesione.

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione.

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle Condizioni di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA France IARD, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l'1 Aprile 2003, per la garanzia Perdite Pecuniarie.

AXA France IARD viene di seguito denominata "la Compagnia".

La Compagnia mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet: <http://it.clp.partners.axa>, il seguente numero di telefono/call center **800-089728** e la casella di posta elettronica service.daimleritalia@axa-creditor.com

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia (dati aggiornati al 31 dicembre 2017)

Patrimonio netto di **AXA France IARD S.A.**: 1.440.545 migliaia di euro di cui 214.799 migliaia di euro relativi al capitale sociale e 1.225.746 migliaia di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Indice di solvibilità di **AXA France IARD S.A.** riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 159%. Tale indice è definito come rapporto tra fondi propri di base e requisito patrimoniale di solvibilità.

Tali dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia <https://it.clp.partners.axa>.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Polizza Collettiva 8326 (di seguito definito Contratto) è un Contratto di assicurazione che garantisce l'Aderente/Assicurato dalle perdite pecuniarie derivanti dalla differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo conseguente a danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo. La Compagnia si impegna a indennizzare l'Aderente/Assicurato per un importo pari al valore più alto tra la differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d'Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato.

Avvertenza

Per i dettagli relativi al recesso si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Le singole coperture assicurative legate al contratto possono avere una durata compresa tra i 12 e i 60 mesi.

Sono ammessi all'Assicurazione coloro che:

1. Hanno sottoscritto un contratto di Finanziamento/Leasing per l'acquisto di un Autoveicolo nuovo o usato di marca Mercedes-Benz e Smart che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d'Acquisto sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l'Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.
2. Hanno aderito alla copertura assicurativa prestando il proprio consenso e successivamente pagando il Premio o la prima rata di Premio.
3. Hanno compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Adesione, e fornita l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di stipula del contratto di finanziamento/leasing a cui è abbinata la copertura. La data di effetto della copertura assicurativa coinciderà quindi con la data di stipula del Contratto di finanziamento/leasing.

La durata della copertura potrà essere uguale a:

- la durata del finanziamento/leasing, sia essa pari a multipli di anno ovvero a frazioni di anno. In quest'ultimo caso, la copertura assicurativa sarà fornita a fronte del pagamento del premio calcolato attraverso un arrotondamento all'estremo superiore di durata rispetto alle tariffe standard concordate;
- una durata scelta dall'Aderente, superiore rispetto alla durata del contratto finanziario cui la copertura è abbinata e fino a un massimo di 60 mesi di valore a nuovo totali (tenuto conto della copertura in questione e del valore a nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente) dalla data di decorrenza della singola copertura.

La durata della copertura assicurativa non potrà mai essere inferiore alla durata del finanziamento.

Avvertenza

Ai sensi dell'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione la copertura assicurativa è prestata con i massimali previsti dall'art. 3 - Massimali - delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Ai sensi dell'art. 2 - Delimitazioni ed Esclusioni - delle Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa è prestata con limitazioni ed esclusioni.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti artt. Del codice civile: art. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), art 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), art 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio, quali a titolo meramente esemplificativo la variazione di residenza. Specificamente, gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1897, 1898, del Codice Civile.

6. Premi

Periodicità. Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento alla Compagnia di un Premio unico anticipato e pagato in un'unica soluzione, da parte della Contraente per conto dell'Aderente/Assicurato, che provvederà alla restituzione dello stesso attraverso il pagamento delle rate di finanziamento / canoni di leasing. Il suo ammontare è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non recuperi l'IVA o IVA esclusa in caso contrario) e in base all'Area di Rischio dell'Assicurato, nonché alla presenza o meno di ulteriori assicurazioni, quali la Polizza Corpi Veicoli Terrestri, dalla relativa durata di valore a nuovo e dal modello del veicolo.

In particolare, per la determinazione dell'Area di Rischio e ai fini del calcolo del premio varrà la suddivisione per provincia, riportata di seguito:

AREE DI RISCHIO

Sigla Provincia	Regione	Area di Rischio
AG	Sicilia	SUD
AL	Piemonte	NORD OVEST
AN	Marche	CENTRO
AO	Valle d'Aosta	NORD OVEST
AP	Marche	CENTRO
AQ	Abruzzo	CENTRO
AR	Toscana	CENTRO
AT	Piemonte	NORD OVEST
AV	Campania	SUD
BA	Puglia	SUD
BG	Lombardia	NORD OVEST
BI	Piemonte	NORD OVEST
BL	Veneto	NORD EST
BN	Campania	SUD
BO	Emilia Romagna	NORD EST
BR	Puglia	SUD
BS	Lombardia	NORD OVEST
BT	Puglia	SUD
BZ	Trentino Alto Adige	NORD EST
CA	Sardegna	SUD
CB	Molise	CENTRO
CE	Campania	SUD
CH	Abruzzo	CENTRO
CI	Sardegna	SUD
CL	Sicilia	SUD

NOTA INFORMATIVA – GARANZIE PERDITE PECUNIARIE

CN	Piemonte	NORD OVEST
CO	Lombardia	NORD OVEST
CR	Lombardia	NORD OVEST
CS	Calabria	SUD
CT	Sicilia	SUD
CZ	Calabria	SUD
EN	Sicilia	SUD
FC	Emilia Romagna	NORD EST
FE	Emilia Romagna	NORD EST
FG	Puglia	SUD
FI	Toscana	CENTRO
FM	Marche	CENTRO
FR	Lazio	CENTRO
GE	Liguria	NORD OVEST
GO	Friuli Venezia Giulia	NORD EST
GR	Toscana	CENTRO
IM	Liguria	NORD OVEST
IS	Molise	CENTRO
KR	Calabria	SUD
LC	Lombardia	NORD OVEST
LE	Puglia	SUD
LI	Toscana	CENTRO
LO	Lombardia	NORD OVEST
LT	Lazio	CENTRO
LU	Toscana	CENTRO
MB	Lombardia	NORD OVEST
MC	Marche	CENTRO
ME	Sicilia	SUD
MI	Lombardia	NORD OVEST
MN	Lombardia	NORD OVEST
MO	Emilia Romagna	NORD EST
MS	Toscana	CENTRO
MT	Basilicata	SUD
NA	Napoli	SUD
NO	Piemonte	NORD OVEST
NU	Sardegna	SUD
OG	Sardegna	SUD
OR	Sardegna	SUD
OT	Sardegna	SUD
PA	Sicilia	SUD
PC	Emilia Romagna	NORD EST
PD	Veneto	NORD EST
PE	Abruzzo	CENTRO
PG	Umbria	CENTRO
PI	Toscana	CENTRO
PN	Friuli Venezia Giulia	NORD EST
PO	Toscana	CENTRO
PR	Emilia Romagna	NORD EST
PT	Toscana	CENTRO
PU	Marche	CENTRO

NOTA INFORMATIVA – GARANZIE PERDITE PECUNIARIE

PV	Lombardia	NORD OVEST
PZ	Basilicata	SUD
RA	Emilia Romagna	NORD EST
RC	Calabria	SUD
RE	Emilia Romagna	NORD EST
RG	Sicilia	SUD
RI	Lazio	CENTRO
RM	Lazio	CENTRO
RN	Emilia Romagna	NORD EST
RO	Veneto	NORD EST
RSM	Estero	NORD EST
SA	Campania	SUD
SI	Toscana	CENTRO
SO	Lombardia	NORD OVEST
SP	Liguria	NORD OVEST
SR	Sicilia	SUD
SS	Sardegna	SUD
SU	Sardegna	SUD
SV	Liguria	NORD OVEST
TA	Puglia	SUD
TE	Abruzzo	CENTRO
TN	Trentino Alto Adige	NORD EST
TO	Piemonte	NORD OVEST
TP	Sicilia	SUD
TR	Umbria	CENTRO
TS	Friuli Venezia Giulia	NORD EST
TV	Veneto	NORD EST
UD	Friuli Venezia Giulia	NORD EST
VA	Lombardia	NORD OVEST
VB	Piemonte	NORD OVEST
VC	Piemonte	NORD OVEST
VE	Veneto	NORD EST
VI	Veneto	NORD EST
VR	Veneto	NORD EST
VS	Sardegna	SUD
VT	Lazio	CENTRO
VV	Calabria	SUD

Mezzi di pagamento.

L'assicurazione è prestata dietro pagamento alla Compagnia da parte della Contraente per conto dell'Aderente di un Premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'Aderente, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l'importo del Premio corrisposto alla Compagnia, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento/leasing.

L'ammontare del Premio unico anticipato è indicato nel Modulo di Adesione.

Il costo totale di acquisizione e gestione del Contratto a carico dell'Assicurato, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 64,02% del Premio unico anticipato versato, al netto delle imposte, dove applicabili. La quota parte percepita in media per l'intermediazione è pari al 88,64% del costo stesso.

Sul premio sono inclusi costi fissi di emissione pari ad €30.00

A titolo esemplificativo, per un Premio unico anticipato -pari a Euro 1.000,00, al netto delle imposte, i costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a Euro 640,20 di cui Euro 567,50 rappresentano l'importo percepito per l'intermediazione.

7. Rivalse.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Aderente/Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, nei confronti dell'Aderente/Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti.

8. Recesso

Avvertenza

L'aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro sessanta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a:

AXA France IARD.

c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como 17
20154 Milano MI - Italia

anche eventualmente per il tramite del Contraente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente/Assicurato il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. L'esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza collettiva implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative.

Il contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte della Compagnia.

9. Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro il termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile)

10. Legge applicabile al contratto

Al Contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il presente Contratto di assicurazione è soggetto all'imposta assicurativa sui premi attualmente prevista nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

Sul Premio versato non è riconosciuta alcuna detrazione di imposta ai fini IRPEF.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto inoltrata a:

DEKRA ITALIA S.R.L. S.U CLAIMS SERVICES

Via Fratelli Gracchi 27 (torre sud) – 20092 – Cinisello Balsamo (MI)

email: axafrance.claims.it@dekra.com

tel. +39 – 02-899.199.58, fax +39 – 02-899.199.52

orari call center – dal Lunedì al Giovedì ore 09:00/13:00 – 14:00/17:30

Si rinvia all'art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l'avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni.

La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, prevista dall'art. 8 – Denuncia dei sinistri – delle Condizioni di Assicurazione, comprovante il Sinistro.

Il diritto all'Indennizzo si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

13. Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami relativi al presente contratto di assicurazione o alla gestione del Sinistro possono essere presentati da parte dell'Aderente/Assicurato o da qualsiasi altro soggetto legittimato alla Compagnia, all'UFFICIO RECLAMI della Compagnia, secondo le seguenti modalità:

- o **Posta: AXA France Iard, Corso Como 17 – 20154 Milano;**
- o **mail: service.daimleritalia@axa-creditor.com;**
- o **tel: +39 02.62.03.30.09**

I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza, nominativo della Contraente, numero dell'Adesione e nominativo dell'Aderente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento (se il reclamo fa riferimento ad un sinistro in gestione);
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Reclami all'Intermediario

Per i reclami inerenti al comportamento dell'Intermediario/Contraente che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, o comunque per tutti i reclami che rientrino nella competenza dello stesso (ivi inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori), l'Aderente/Assicurato o qualsiasi altro soggetto legittimato si può rivolgere direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) all'Ufficio Reclami dell'intermediario scrivendo ai seguenti recapiti:

Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (Customer Care)

Via Giulio Vincenzo Bona 110
00156 Roma

Email: customercarembfsi@daimler.com - Tel. 06.415951 - Fax 06.41595299

Reclami all'IVASS

In caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il reclamante potrà presentare formale reclamo a:

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax: 06.42.133.206

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'Impresa proponente o utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell'Autorità al seguente link:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

NOTA INFORMATIVA – GARANZIE PERDITE PECUNIARIE

La presentazione del reclamo all'IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In **alternativa**, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente:


La Médiation de l'Assurance
TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09
O tramite la procedura sul sito web:
<https://www.mediation-assurance.org>,

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.

La Compagnia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA France Iard
Il rappresentante legale
Gilles Cuviller



Aderente/Assicurato:	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione in relazione a un Autoveicolo, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, acquistato con contratto di finanziamento/leasing emesso da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Area di Rischio:	Il luogo di residenza dell'Assicurato. Vengono distinte quattro Aree di Rischio: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud.
Autoveicolo:	Veicolo a motore con quattro ruote, nuovo o usato, oggetto del Contratto di assicurazione di marca Mercedes-Benz e Smart che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d'Acquisto sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l'Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.
Beneficiario:	Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal Contratto.
Compagnia:	AXA France Iard.
Conclusioni del Contratto:	A condizione che: <ul style="list-style-type: none">• sia stato pagato il Premio unico anticipato previsto, e• sia stata compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Adesione, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di stipula del Finanziamento/Leasing emesso dalla Contraente.
Condizioni di Assicurazione:	Insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale.
Contraente:	Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., che stipula il Contratto per conto dei propri clienti.
Contratto (o Polizza):	Contratto attraverso il quale l'Assicurato trasferisce alla Compagnia un rischio al quale egli è esposto.
Costi (o spese):	Oneri a carico dell'Assicurato e gravanti sul Premio.
Data di Decorrenza e Perfezionamento del Contratto:	Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; la Data di decorrenza coincide con la data di stipula del Contratto di finanziamento/leasing
Data di Scadenza:	Data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso.
Detraibilità fiscale del Premio	Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del Premio versato per il Contratto di assicurazione.
Diritti (propri) del Beneficiario:	Diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dalla Compagnia; è acquisito per effetto della designazione da parte dell'Assicurato.
Distruzione per Danno Totale:	Distruzione, con conseguente demolizione del relitto, collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.
Durata Contrattuale:	Periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del Contratto o, se precedente, alla data in cui si manifesta l'evento coperto dal Furto, Incendio o Distruzione per Danno Totale.
Esclusioni:	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto.
Fascicolo Informativo:	Insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none">- Nota Informativa;- Glossario;- Condizioni di Assicurazione;- informativa sul trattamento dei dati personali;

	- Modulo di Adesione
Finanziamento/Leasing	contratto di finanziamento/locazione finanziaria erogato dalla Contraente finalizzato all'acquisto di un Autoveicolo MB/Smart.
Furto:	furto/rapina dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Incendio:	Distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.
Indennizzo, Indennità o Liquidazione:	Pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati.
ISVAP:	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che ha svolto, fino al 31 dicembre 2012, funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Massimale:	Limite dell'esposizione finanziaria dell'assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell'Assicurato.
Modulo di Adesione:	Modulo cartaceo con cui l'Assicurato sottoscrive e accetta le condizioni di Polizza.
Nota Informativa:	Il documento che precede le Condizioni di Assicurazione, redatto secondo le disposizioni ISVAP ora IVASS, che la Compagnia consegna all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di adesione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative della Polizza.
Perfezionamento del Contratto:	Coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che l'Assicurato provveda al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia per tutta la durata della copertura assicurativa, attraverso i canoni di finanziamento/leasing e che sia stato compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Adesione.
Periodo di Carenza:	Periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto.
Periodo di Franchigia Assoluta:	Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del Contratto, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Polizza Collettiva	
Polizza Corpi Veicoli Terrestri:	Denominazione riservata alle garanzie accessorie della R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc.
Premio:	Importo, comprensivo di imposte, che l'Assicurato deve corrispondere alla sottoscrizione del Contratto per le garanzie assicurative prestate.
Recesso:	Diritto di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi dall'Assicurato alla Compagnia entro 30 giorni dal Perfezionamento del Contratto.
Sinistro:	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.
Valore a Nuovo:	Valore assicurato in base alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri come da fattura di acquisto comprensivo di optionals stabilmente fissati senza tenere conto del grado di degrado, ed uso.
Valore Commerciale:	Prezzo di mercato (comprensivo di IVA) dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote.
Valore d'Acquisto:	Valore dell'Autoveicolo (comprensivo di IVA nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non recuperi l'IVA o IVA esclusa in caso contrario),

Van: così come risultante dalla fattura d'acquisto.
Autoveicolo immatricolato come autocarro destinato al trasporto di merci e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 q.li.

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Assicurati contro il rischio di perdite pecuniarie derivanti da:

Furto	Incendio	Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo
Si	Si	Si

1) Furto

1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o usato, che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d'Acquisto sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l'Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.

2. Rischio assicurato: Furto totale dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente o Furto totale con ritrovamento ove il costo della riparazione a seguito del ritrovamento sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo.

3. Prestazione assicurativa: nel caso di Sinistro causato da Furto, la Compagnia si impegna a versare all'Assicurato un importo pari al valore più alto tra la differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d'Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi. In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.

2) Incendio

1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o usato, che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d'Acquisto sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l'Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.

2. Rischio assicurato: Distruzione dell'Autoveicolo dovuta a incendio, nel caso in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

3. Prestazione assicurativa: nel caso di Sinistro causato da Incendio, la Compagnia si impegna a versare all'Assicurato un importo pari al valore più alto tra la differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d'Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi. In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.

3) Distruzione da Danno Totale dell'Autoveicolo

1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o usato, che abbia un Valore d'Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d'Acquisto sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l'Autoveicolo acquistato rientri nella

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.

2. **Rischio assicurato:** distruzione dell'Autoveicolo dovuta a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, nel caso in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

3. **Prestazione assicurativa:** nel caso di Sinistro causato da Distruzione da Danno Totale dell'Autoveicolo, la Compagnia si impegna a versare all'Assicurato un importo pari al valore più alto tra la differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, valutato secondo le quotazioni presenti sulla rivista Quattroruote, e la differenza tra il Valore d'Acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso Sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi. In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.

Si ricorda che, ai fini della liquidazione del Sinistro in seguito a danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione, sarà necessario presentare copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo e/o dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa. Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare in caso di Sinistro si veda l'articolo 8 - Denuncia dei Sinistri - delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga nel periodo di validità del Valore a Nuovo, se presente, l'eventuale scoperto/franchigia della stessa sarà indennizzato dalla polizza feel New.

Esempio:

Classe A - Valore di acquisto.....	€25.000
Durata contratto finanziamento 36 mesi	
Valore a nuovo polizza F/I: presente, durata 1 anno	
Sinistro accaduto nel 1° anno di copertura	
Scoperto polizza F/I:.....	10%
Indennizzo polizza F/I:.....	€22.500
Indennizzo polizza feel New:.....	€2.500

2 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le coperture relative al rischio Perdite Pecuniarie derivanti da Furto, Incendio e Distruzione da Danno Totale dell'Autoveicolo sono escluse nei seguenti casi:

- a) **Dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (ad esempio, famigliari o conviventi; dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);**
- b) **Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- c) **Atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;**
- d) **Terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;**
- e) **Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;**
- f) **Trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;**
- g) **Trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;**
- h) **Guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- i) **Guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- j) Manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- k) Circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- l) Circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:

- m) Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- n) Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- o) Le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- p) I ciclomotori ed i motoveicoli;
- q) Gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- r) Gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- s) Gli autoveicoli di Valore d'Acquisto superiore a 120.000€, salvo che l'Autoveicolo non sia stato espressamente accettato dalla Compagnia;
- t) Gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
- u) Il lucro cessante.

3 - MASSIMALI

La Prestazione relativa al danno derivante da Furto non potrà cumularsi con quella derivante dall'Incendio o dalla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.

4- DURATA DELLA COPERTURA - EFFETTO - DECORRENZA DELLE COPERTURE

Art. 4.1 Data di Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del contratto di finanziamento/leasing a cui il contratto assicurativo è abbinato, e più precisamente la data di effetto della copertura assicurativa coinciderà con la data di stipula del Contratto di finanziamento/leasing. Nel corso della sua validità il contratto assicurativo non può essere trasferito su altro veicolo né è prevista la sospensione in corso di contratto.

Art. 4.2 Durata delle garanzie

La durata delle garanzie previste dalla Polizza è variabile tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi, secondo quanto prescelto dall'Assicurato.

La durata della copertura potrà essere uguale a:

- la durata del finanziamento/leasing, sia essa pari a multipli di anno ovvero a frazioni di anno. In quest'ultimo caso, la copertura assicurativa sarà fornita a fronte del pagamento del premio calcolato attraverso un arrotondamento all'estremo superiore di durata rispetto alle tariffe standard concordate;
- una durata scelta dall'Aderente, superiore rispetto alla durata del contratto finanziario cui la copertura è abbinata e fino a un massimo di 60 mesi di valore a nuovo totali (tenuto conto della copertura in questione e del valore a nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente) dalla data di decorrenza della singola copertura.

La durata della copertura assicurativa non potrà mai essere inferiore alla durata del finanziamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.3 Cessazione delle garanzie

Nel caso di mancato pagamento del Premio, la Compagnia può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:

- In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell'Assicurato, dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;
- In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
- Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.

La Compagnia:

- nel caso di vendita o consegna in c/vendita, di esportazione definitiva, di cessazione della circolazione o demolizione provvederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte;
- nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga durante il periodo di copertura di feel New, tratterà il rateo di premio residuo rispetto alla scadenza del contratto;
- nel caso in cui il danno totale venga indennizzato interamente dalla polizza Furto/Incendio, la Compagnia provvederà a rimborsare all'Aderente/Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 4.4 Estinzione anticipata del Finanziamento/Leasing

Nel caso di estinzione o di risoluzione anticipata del Finanziamento/Leasing la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell'estinzione o della risoluzione anticipata. La Compagnia provvederà alla restituzione della parte di premio puro pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.

La parte di premio rimborsata è pari alla somma:

- del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura;
- dei costi in proporzione agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura..

Il calcolo dell'importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = P \times (1 - H) \times \frac{(N - K) \times (N - K + 1)}{N \times (N + 1)} + P \times H \times \frac{(N - K)}{N}$$

Dove :

R	Importo da rimborsare
P	Premio puro pagato al netto delle imposte e dei diritti
H	% dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
N	Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi
K	Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un soggetto diverso dall'Aderente, la Compagnia restituirà al terzo la parte di premio puro pagata e non goduta al netto delle imposte.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In alternativa, l'Aderente/Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria. Il mantenimento della copertura potrà essere richiesto al seguente indirizzo: AXA FRANCE IARD c/o AXA Assicurazioni - Axa Creditor, Corso Como 17 - 20154 Milano (MI) o per il tramite della Contraente.

Art. 4.5 Subentri/Accolli

Nel caso di subentro o accollo del contratto di finanziamento/leasing, il contratto assicurativo ad esso associato si intende trasferito a nome del cessionario (nuovo Aderente/Assicurato).

Ai fini del passaggio della copertura assicurativa, è necessario che il cessionario fornisca alla Compagnia, per il tramite della Contraente, il modulo di adesione compilato e sottoscritto.

5 - RIPENSAMENTO e RECESSO

Avvertenza

L'Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro **sessanta** giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a:

AXA France IARD.
c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como 17
20154 Milano MI - Italia

Il recesso può altresì essere comunicato al Contraente, che provvederà a comunicarlo alla compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa all'Assicurato il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. La Compagnia, tramite la Contraente, restituisce all'Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.

6 - BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato stesso.

Nel caso di polizza associata al contratto di leasing, beneficiario delle prestazioni assicurative sarà il proprietario del veicolo ovvero la Società di Leasing.

7 - PREMIO

L'assicurazione è prestata dietro pagamento alla Compagnia da parte della Contraente per conto dell'Aderente di un Premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell'Aderente, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l'importo del Premio corrisposto alla Compagnia, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento/leasing.

L'ammontare del Premio unico anticipato è indicato nel Modulo di Adesione.

8 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Per ottenere la liquidazione della prestazione conseguente al sinistro, devono essere consegnati alla Compagnia, tramite raccomandata A.R. all'indirizzo: DEKRA ITALIA S.R.L. - S.U. CLAIMS SERVICES - VIA FRATELLI GRACCHI 27 - 20092 - CINISELLO BALSAMO (MI), i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento.

Art. 8.1 Furto

La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente:

- copia di denuncia di Furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall'Assicurato;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- quietanza di liquidazione del sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;
- documento comprovante il luogo di residenza dell'Assicurato;
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato;
- in caso di ritrovamento con conseguente danno totale, dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- serie di chiavi originali in dotazione dell'Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo sinistro o se smarrite denuncia di smarrimento delle stesse.

Art. 8.2 Incendio e Distruzione per Danno Totale dell'Assicurato

La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia del certificato di proprietà;
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall'Assicurato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
- quietanza di liquidazione del sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto dell'Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l'Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modificazioni/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dalla Compagnia, salvo non ci sia l'esito della perizia di un'altra compagnia assicurativa);
- copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- documento comprovante il luogo di residenza dell'Assicurato;
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato.

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

9 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro.

L'accredito all'Assicurato/Beneficiario da parte della Compagnia dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione.

In caso di Sinistro per Furto e ritrovamento dell'Autoveicolo o di parti di esso, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

A titolo puramente dimostrativo si riporta un esempio relativo al computo dell'indennizzo in caso di sinistro:

Veicolo: Mercedes Classe B

Valore d'Acquisto come riportato in fattura:.....€30.000

Polizza Corpi e Veicoli Terrestri: non presente

Valore commerciale al momento del sinistro (Quattroruote):.....€ 25.000

Indennizzo feel New:..... € 5.000

10 - LIMITI TERRITORIALI

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato nel punto "m" dell'Art. 2 "Delimitazioni ed Esclusioni" delle presenti Condizioni di Assicurazione, nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio, quali a titolo meramente esemplificativo la variazione di residenza. Specificamente, gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1897, 1898, del Codice Civile.

12 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 C. C., l'Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se fa soggetto diverso dall'Assicurato.

13 - CLAUSOLA SANZIONE

In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

14 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto previsto nell'art. 5 - Recesso - delle Condizioni di Assicurazione, tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto.

Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate alla residenza/domicilio indicato dall'Assicurato sul Modulo di adesione.

15 - IMPOSTE E ALTRI ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi sono a carico dell'Assicurato.

16 - LEGGE APPLICABILE

La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

17 - FORO COMPETENTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato, o quello da lui preferito.

18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679** (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.

AVVERTENZA PRELIMINARE

In caso di prodotti assicurativi intermediati ai singoli aderenti a Polizze Collettive o convenzioni, la presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722 057 460 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) emesso l' 1 Aprile 2003 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, in appendice Elenco II, nr. II.00600.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia Titolare del Trattamento scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: AXA FRANCE IARD - Att.ne del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 - 20154 MILANO
- per e-mail: clp.it.privacy@partners.axa

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri, ivi inclusa la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
- espletamento di attività amministrativo - contabili e di quelle attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, alle quali la compagnia Titolare del Trattamento è autorizzata, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione;
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
- altre attività funzionali all'attività del Titolare, quali:
 - svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi di AXA France Vie e di società appartenenti allo stesso Gruppo. Queste attività vengono realizzate da AXA France Vie, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza (lettere, telefono, email);
 - svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA France Vie e di società appartenenti allo stesso Gruppo. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza (lettere, telefono, email);
 - svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di vendita e di ricerche di mercato riferite a prodotti e/o servizi di società partner di AXA France Vie. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza (lettere, telefono, email).

Il trattamento dei dati di cui alle lettere "a" e "b" è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione (dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione), in quanto l'Interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativi al proprio stato di salute, per le finalità sopra indicate (mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta), nonché per il perseguimento e tutela di un legittimo interesse della compagnia Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui alla lettera "d" avverrà solo sulla base del consenso scritto eventualmente reso dall'interessato nella Scheda di Adesione. La negazione del consenso non pregiudica in alcun modo l'esecuzione del rapporto contrattuale. Se invece conferito, il consenso può comunque essere revocato dall'interessato in ogni momento.

4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- dati identificativi dell'Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
- dati dell'Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

prestazione.

In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l'assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).

In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell'Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.

5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna del Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la sua autorità.

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 3 lett. a), b), c). Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:

- a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
- b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
- e. società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA;
- f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

I dati personali dell'Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il consenso del cliente qualora necessario ai sensi di legge.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell'autorità di vigilanza di settore.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:

- a. l'accesso ai dati personali che lo riguardano;
- b. la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
- c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare:

- e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti (ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento);
- g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
 - i. raccomandata A/R indirizzata a: *Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma;*
 - ii. e-mail all'indirizzo: *garante@gpdp.it*, oppure *protocollo@pec.gpdp.it*;
 - iii. fax al numero: *06/696773785*.

9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell'Interessato direttamente dall'Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.

10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione.

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/10/2018